
Compravendita di opera d'arte non autentica

Nicola Tacente

*Dottorando di ricerca in Dottrine generali del diritto
nell'Università di Foggia*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Disciplina applicabile. – 3. Stato attuale della giurisprudenza. – 4. Risarcibilità del danno.

1. Introduzione

Si illustreranno, senza alcuna pretesa di esaustività, gli orientamenti giurisprudenziali e gli istituti giuridici che l'ordinamento italiano appresta a tutela dell'acquirente nel caso in cui l'opera d'arte, successivamente alla conclusione del contratto, risulti non autentica⁽¹⁾. Per facilità di esposizione nella nozione di “non autenticità” ricomprenderemo in genere l'assenza di corrispondenza tra l'opera effettivamente alienata e quella oggetto del contratto sotto il profilo della paternità e/o attribuzione dell'opera stessa (per esempio: opera falsa, opera la cui paternità è attribuita ad autore diverso da quello che risulta dall'opera e/o dal contratto; opera la cui attribuzione data per certa risulta invece dubbia e/o controversa).

(1) In argomento si possono vedere: G. AMORTH, *In tema di errore nella compravendita di opere d'arte antiche*, in *Foro it.*, 1948, I, c. 679; M.C. BIANCA, *La vendita e la permuta*, in *Trattato Vassalli*, Torino, 1972; A. CACCIA, *L'errore e l'inadempimento nella compravendita di dipinti antichi*, in *Vita not.*, 1985, p. 993; P.L. CARBONE, *La vendita di opere d'arte non autentiche*, in *Giur. It.*, 1994, I, 1, p. 410; M. COSTANZA, *Commercio e circolazione delle opere d'arte*, Padova, 1999; V. DE SANCTIS, *La protezione delle opere dell'ingegno*, Milano, 1999; F. DI RUZZA, *Vendita d'opera d'arte non autentica e risarcimento del danno*, in *Giur. it.*, 1985, I, 1, p. 520; M. FABIANI, *Il falso letterario, artistico o musicale*, in *Dir. d'aut.*, 1992, p. 320; ID., *Riproduzione di opera d'arte non autenticata dall'autore e diritto di paternità intellettuale*, in *Giur. it.*, 1985, I, 2, p. 81; A. FRAGOLA, *Il falso d'autore*, in *Dir. d'aut.*, 1980, p. 259; A. MANSI, *La tutela dei beni culturali*, Padova, 1998; ID., *Il nuovo testo unico per i beni culturali e ambientali*, Padova, 2000; V. PIETROBON, *L'errore nella dottrina del negozio giuridico*, Padova, 1963; D. RUBINO, *La compravendita*, in *Tratt. di dir. civ.*, a cura di Cicu e Messineo, Milano, 1962; R. SACCO e G. DE NOVA, *Il contratto*, Torino, 1993.

2. *Disciplina applicabile*

Essendo la fattispecie oggetto di indagine caratterizzata dalla divergenza tra bene trasferito e bene dedotto in contratto, gli istituti giuridici che vengono astrattamente in considerazione, e di cui si deve poi verificare l'applicabilità, in concreto sono: la disciplina dei vizi della cosa venduta di cui agli artt. 1490 ss. c.c.; la disciplina della risoluzione del contratto per mancanza di qualità promesse o essenziali di cui all'art. 1497 c.c.; la disciplina della risoluzione del contratto per inadempimento consistente nella consegna di *aliud pro alio*, di cui agli artt. 1453 ss. c.c.; la disciplina dell'annullamento per vizi del consenso di cui agli artt. 1427 ss. c.c. ed, in particolare, per dolo (art. 1439 c.c.) o per errore sull'identità dell'oggetto della prestazione o su una qualità dello stesso (art. 1429, n. 2, c.c.). Giurisprudenza e dottrina, d'altro canto, sono state spesso profondamente divise sulla tutela da accordare in siffatti casi al compratore oscillando, sin dalla prima fase di applicazione del nuovo codice, tra la garanzia per vizi o per mancanza delle qualità essenziali o promesse (per lo più ritenuta insufficiente, attesi i brevissimi termini di prescrizione e di decadenza, poco adattabili ad un'opera d'arte che non evidenzia i vizi attraverso l'uso o della quale non si possono constatare mediante l'impiego le qualità promesse) e l'annullamento del contratto di compravendita per errore sulla qualità dell'opera d'arte. Infatti, onde evitare le strozzature temporali dei brevissimi termini di decadenza e di prescrizione, tipiche della garanzia per i vizi o per la mancanza di qualità della cosa venduta (artt. 1495-1497 c.c.), nei primi anni di vita del codice del 1942, si è fatto ricorso all'annullamento della vendita per errore sulle qualità dell'oggetto⁽²⁾, potendo in tal caso l'acquirente avvalersi del più ampio termine di prescrizione quinquennale che tra l'altro si giova anche di un *dies a quo* diverso da quello della consegna del bene, perché comincia a decorrere dalla scoperta dell'errore ai sensi dell'art. 1442, co. 2, c.c. A partire dagli anni sessanta, il baricentro della patologia della vendita si sposta dal profilo genetico a quello funzionale, affermandosi che la mancanza del requisito di autenticità costituisce, non un errore sulla qualità della cosa venduta, ma un inadempimento del venditore⁽³⁾ regolato dalla disciplina generale

(2) È la tesi sostenuta da Cass., 11 giugno 1942, n. 1635, in *Rep. Foro it.*, 1942, voce «*Vendita*», n. 63 che ripiega sull'errore, dopo aver escluso l'inadempimento e rifiutato di inquadrare tra i negozi aleatori la vendita di un quadro antico. È stata poi ripresa da App. Firenze, 27 giugno 1964, in *Giur. toscana*, 1964, p. 629, ed è stata sostenuta dai giudici di primo grado della presente controversia.

(3) La svolta giurisprudenziale è operata da Cass., 14 ottobre 1960, n. 2737, in *Foro it.*, 1960, I, p.1914 ss.

dell'art. 1453 c.c. con prescrizione decennale, e non dalle norme sulla vendita tutte incentrate su termini assai brevi, nonostante che il legislatore del 1942 avesse espressamente rifiutato l'azione contrattuale a tutela del compratore per i vizi della cosa. La dottrina e la giurisprudenza, dunque, hanno variamente qualificato la fattispecie in esame, riconducendola ora all'una ora all'altra delle categorie teoricamente prospettabili (con la sola esclusione della applicazione della disciplina dei vizi della vendita, non costituendo la non autenticità vizio redibitorio)⁽⁴⁾. In verità, in un primo tempo, la giurisprudenza riteneva che il rischio di acquisto di un'opera comunque non autentica ricadesse sull'acquirente, evidenziando, così, il carattere aleatorio del contratto. Successivamente, l'orientamento dei Tribunali è mutato, attribuendo all'autenticità il valore di elemento essenziale dell'oggetto del contratto, nella misura in cui essa abbia inciso sull'accordo tra le parti, o sia stata dichiarata o garantita dalla parte venditrice. La vendita con garanzia di autenticità, rivelatasi successivamente falsa, a seconda di come si è determinata la volontà dei contraenti (cioè venditore e acquirente) può essere inquadrata nella cd. vendita di *aliud pro alio*⁽⁵⁾ oppure nell'ambito dell'errore vizio⁽⁶⁾. La sussistenza in concreto dell'errore circa l'autenticità dell'opera oggetto di compravendita e/o sull'identità dell'autore di essa comporta l'annullamento del contratto (con obbligo di restituzione del prezzo e delle spese sostenute a causa del contratto), alla luce della falsa rappresentazione (avuta da una o da entrambe le parti) al momento della stipulazione, dell'identità e delle qualità essenziali dell'oggetto del contratto medesimo⁽⁷⁾. Ai fini dell'annullabilità del negozio

(4) Per l'esplicita esclusione cfr. Cass., 26 gennaio 1977, n. 392, in *Mass. Giust. civ.*, 1977.

(5) Cfr. Cass., 1 luglio 2008, n. 17995.

(6) Cfr. App. Bologna, 04 gennaio.1993, in *Dir. aut.*, 1993, p. 487.

(7) Così Cass., 2 febbraio 1998, n. 985, in *Resp. civ. prev.*, 2000, p.1093, con nota di R. CAMPAGNOLO, nonché in *Giust. civ.*, 1999, p. 2487 con nota di FIDOTTI, che ha affermato quanto segue: «In tema di vendita di opere d'arte, l'errore di uno o di entrambi i contraenti sull'autenticità dell'opera negoziata e sulla effettiva identità del relativo autore può dar luogo, ai sensi dell'art. 1428 c.c. alla caducazione del contratto, perché comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell'identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto, avuta da una o da entrambe le parti al momento della stipulazione dell'accordo. La scusabilità dell'errore che abbia viziato la volontà di uno dei contraenti al momento della conclusione del contratto, è irrilevante ai fini dell'azione di annullamento, dovendosi avere riguardo alla riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente. L'errore sul valore della cosa alienata è rilevante dell'invalidità del contratto quando sia conseguenza di un errore su una qualità essenziale della cosa medesima». Nel caso in esame, si trattava di due statue esposte nei musei e attribuite unanimemente a Jacopo della Quercia: la Suprema Corte, ritenuta la sussistenza di un errore comune alle parti, ha osservato che l'errore essenziale di uno dei contraenti è causa di annullamento del contratto in presenza della relativa riconoscibilità da parte dell'altro contraente, dovendosi

giuridico, l'errore deve essere essenziale (assumendo per il contraente un'importanza determinante secondo un metro oggettivo) e riconoscibile. L'art. 1429 c.c., in particolare, stabilisce che l'errore è essenziale quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto, o sull'identità dell'oggetto della prestazione, o sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso, o sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso; infine quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto. In quest'ambito, è da ritenersi diversa la posizione di chi compra un'opera ritenendola erroneamente d'autore (essendo la stessa in realtà una copia non autentica), configurandosi in tal caso un errore sull'identità dell'oggetto del contratto, rispetto a quella di colui che acquista un'opera autentica di autore conosciuto, ignorando che le quotazioni alte di cui godeva in precedenza non sono più attuali, trattandosi in questo secondo caso di apprezzamento soggettivo, da ricomprendersi nel rischio normalmente insito nella circolazione delle opere in oggetto⁽⁸⁾. Nell'ottica dell'esigenza di certezza dei traffici, è stabilito inoltre che la falsa rappresentazione debba essere riconoscibile (secondo un criterio di normale diligenza) dall'altro contraente. In caso di errore comune alle parti – si noti – tale requisito non si ritiene necessario. Nella diversa ipotesi in cui sia stata prestata (anche implicitamente, si ritiene) la garanzia circa l'autenticità dell'opera, la cessione di un'opera d'arte "falsamente" (nel senso predetto) attribuita ad artista, che in realtà non ne è stato l'autore, si ritiene costituisca un'ipotesi di vendita di *aliud pro alio*, ossia di cosa sostanzialmente diversa da quella che era stata pattuita⁽⁹⁾. In questo caso, viene riconosciuta la legittimazione dell'acquirente a richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ex art. 1453 c.c.⁽¹⁰⁾. Sotto questo profilo, il venditore è inadempiente rispetto all'obbligo di trasferire in capo al compratore il diritto su un'opera d'arte determinata con riferimento ad un elemento specifico di identificazione (di carattere sostanziale), attinente appunto, al suo autore. Secondo la Suprema Corte, il venditore sarebbe tenuto a restituire, oltre alle somme ricevute, anche gli interessi legali a decorrere dal giorno in cui le somme furono consegnate

dunque avere riguardo a tale profilo ed essendo irrilevante, dunque, il requisito della sua scusabilità.

(8) R. CAMPAGNOLO, *L'errore sull'identità dell'autore nella negoziazione di opere d'arte*, in *Resp. civ. prev.*, 2000, p.1093.

(9) Cass., 14 ottobre 1960, n. 2737 in *Giur. it.*, 1961, n. 1, p. 4.

(10) Cass., 1° luglio 2008, n. 17995, in *Mass. Giust. civ.*, 7-8, p.1071.

dall'acquirente⁽¹¹⁾. Si segnala, peraltro, una pronuncia risalente, secondo la quale il danno risarcibile sarebbe costituito dalla differenza (determinabile anche con ricorso a criteri equitativi) tra prezzo pattuito e l'eventuale maggior valore che il quadro, se fosse stato autentico, avrebbe conseguito⁽¹²⁾.

3. Stato attuale della giurisprudenza

Attualmente, dunque, escluso che l'inautenticità dell'opera d'arte costituisca vizio *ex art.* 1490 c.c. (non afferendo ad imperfezioni inerenti al processo di produzione, fabbricazione, conservazione e non essendo una imperfezione o alterazione materiale della cosa) o difetto di qualità *ex art.* 1497 c.c. (non integrando l'ipotesi di consegna di cosa dello stesso genere, ma inclusa in una specie o sottogeneri diversi), pur se qualche sentenza ancora si pronuncia in tal senso, gli orientamenti in materia sono i seguenti:

a) quello che ritiene applicabile la disciplina della risoluzione del contratto per inadempimento, sul presupposto che, nel caso in cui l'autenticità dell'opera sia stata implicitamente o esplicitamente pattuita o sia stata garantita, la vendita di opera d'arte non autentica costituisca un *aliud pro alio*;

b) quello che ritiene applicabile la disciplina dell'annullamento per vizio del consenso⁽¹³⁾.

L'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'una o dell'altra disciplina discende quindi, non da rigide ed aprioristiche classificazioni, ma dal concreto atteggiarsi della volontà delle parti. Infatti sarà necessario appurare se nel caso specifico le parti abbiano implicitamente o esplicitamente dedotto in contratto la paternità dell'opera, dando così ad essa il valore di elemento di identificazione dell'oggetto del contratto, ed aprendo quindi, la strada, nel caso di accertata difformità tra risultato traslativo programmato e risultato traslativo effettivamente realizzato, alla risoluzione del contratto per inadempimento ovvero se essa sia stata solo supposta dall'una o dall'altra parte, assumendo il carattere di elemento incidente sul processo di formazione della volontà negoziale, aprendo, conseguentemente, la strada, nel medesimo caso di non corrispondenza tra assetto di interessi divisato e assetto di interessi realizzato, all'annullamento del contratto per vizio del consenso.

(11) Cass., 22 febbraio 2008, n. 4604.

(12) Cass., 14 novembre 1983, n. 2457, in *Giur. it.*, 1985, I, 1, p. 529.

(13) Cass., 2 febbraio 1998, n. 985, in *Resp. civ. prev.*, 2000, p.1093, e in *Contratti*, 1998, p. 441, con nota di F. VOLPE.

4. Risarcibilità del danno

L'applicazione dell'una o dell'altra disciplina rileva ai fini della individuazione del tipo di danno risarcibile.

Nel caso di annullamento del contratto, infatti, il danno risarcibile è limitato al solo interesse contrattuale negativo: l'acquirente potrà chiedere, oltre alla restituzione del prezzo, solo il rimborso delle spese effettuate in ragione della vendita.

Nel caso di risoluzione del contratto, invece, il danno risarcibile è comprensivo dell'interesse contrattuale positivo: l'acquirente potrà chiedere, oltre alla restituzione del prezzo, il risarcimento del lucro cessante cioè della perdita subita a causa dell'inadempimento.

In materia di entità del danno risarcibile in seguito all'avvenuta risoluzione del contratto di vendita di opera d'arte non autentica l'orientamento della giurisprudenza⁽¹⁴⁾ è, sostanzialmente, unanime. In caso di risoluzione del contratto di vendita di opera d'arte non autentica, il danno risarcibile è costituito dalla differenza tra il prezzo pattuito e il maggior valore che il quadro, se autentico, avrebbe conseguito, dovendosi fare riferimento per la determinazione della plusvalenza al momento della vendita, nel caso di colpa del venditore inadempiente e, al momento della liquidazione del danno, nel caso di dolo del venditore.

Tale orientamento non ha mancato di suscitare le critiche di una parte della dottrina che, ritenendo questa impostazione non conforme ai principi degli equilibri sinallagmatici, pur sempre sottesi al rimedio solutorio, propone criteri di determinazione del danno alternativi suggerendo, in particolare, di parametrare il danno subito dall'acquirente di opera d'arte non autentica al mancato miglior utilizzo della somma pagata a titolo di corrispettivo.

Si è osservato, infatti, che tale incremento di valore del quadro non si sia verificato in concreto o addirittura si sia verificata in concreto una diminuzione della quotazione dell'autore rispetto al momento della stipu-

(14) Così Cass., 16 aprile 1984, n. 2457, in *Mass. giust. civ.*, 1984: «Poiché la risoluzione del contratto per inadempimento comporta l'obbligo del contraente inadempiente di rifondere all'altra parte, a titolo di risarcimento del danno, anche il lucro che abbia perduto in conseguenza della mancata esecuzione della prestazione, non vi è dubbio che, nel caso di risoluzione, per inadempimento del venditore, della compravendita di un quadro dichiarato d'autore, rivelatosi non autentico, deve essere riconosciuto al compratore il diritto non soltanto alla restituzione del prezzo versato, ma anche al risarcimento del maggior valore che il quadro avrebbe avuto se fosse stato autentico, ma tale principio (...) in caso di colpa non può essere applicato anche per il maggior valore acquistato dal quadro dopo la vendita, che non è prevedibile». Si veda anche: App. Firenze, 18 marzo 1988; Cass., 14 novembre 1983, n. 2457, in *Giur. it.*, 1985, I, 1, p.520.

lazione del contratto, la pretesa risarcitoria dell'acquirente dovrà restare circoscritta alla corresponsione degli interessi sulla somma versata a titolo di prezzo. In ogni caso, a prescindere dalla entità del danno risarcibile, poiché il rimedio della risoluzione del contratto offre all'acquirente la possibilità di chiedere anche il risarcimento dell'interesse contrattuale positivo, è evidente che, rivelatasi non autentica l'opera acquistata, l'acquirente troverà più conveniente agire con l'azione di risoluzione per *aliud pro alio datum*, piuttosto che con l'azione di annullamento per errore.

Tale azione ha, tra l'altro, per l'acquirente un valore residuale, potendo essere proposta anche in via subordinata nel medesimo giudizio instaurato per la risoluzione del contratto, in quelle ipotesi in cui, non essendo esplicita la pattuizione relativa alla autenticità dell'opera o essendo stata effettuata la vendita senza alcuna precisazione al riguardo, il giudice potrebbe ritenere non provata la consegna di una cosa "altra" rispetto a quella dedotta in contratto, a causa della diversa paternità, potendo in tal modo l'acquirente ottenere, in caso di vittoria, almeno la caducazione del contratto con conseguente restituzione del prezzo pagato e rimborso delle spese sostenute per la vendita.

In conclusione, nel caso di vendita di opera d'arte non autentica, dunque, l'acquirente, interessato alla caducazione degli effetti del contratto, può agire in via principale con l'azione di cui all'art. 1453 c.c., chiedendo la risoluzione del contratto per consegna di *aliud pro alio* e il conseguente risarcimento del danno, ed in via subordinata con l'azione di cui all'art. 1429, n. 2, c.c., chiedendo l'annullamento del contratto per errore sull'identità dell'oggetto della prestazione e il conseguente risarcimento del danno, oltre, in entrambi i casi, alla restituzione della somma pagata a titolo di corrispettivo della vendita.

L'attore dovrà dimostrare innanzitutto l'esistenza della obbligazione, cioè che l'autenticità dell'opera è stata pattuita esplicitamente o implicitamente ovvero garantita dall'alienante e, l'inadempimento, cioè la mancata corrispondenza tra l'opera dedotta in contratto ed identificata dalla pattuita o garantita attribuzione di paternità e quella effettivamente a lui trasferita.

Al fine di ottenere il risarcimento del danno, egli dovrà poi dimostrare l'effettiva esistenza del medesimo. Se si segue l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, e di cui sopra si è dato conto, egli dovrà dimostrare l'effettiva sussistenza della differenza tra il prezzo pattuito e il valore che la cosa avrebbe avuto se autentica, essendo possibile il ricorso a criteri equitativi per la liquidazione del danno nel caso di difficoltà di tradurre la suddetta plusvalenza in un preciso ammontare.

Il venditore-convenuto potrà eccepire la mancata pattuizione circa la autenticità dell'opera e quindi l'insussistenza dell'obbligazione che

l'attore pretende inadempita. Egli potrebbe sostenere anche, ed in subordine, che nella fattispecie non ricorre una ipotesi di risoluzione per inadempimento ma, tutt'al più, di annullamento del contratto per errore, anche bilaterale, sull'oggetto del medesimo, mirando così ad evitare non la inevitabile caducazione del contratto, ma, almeno, la condanna al risarcimento dell'interesse contrattuale positivo.

Per evitare, invece, la condanna al risarcimento conseguente alla eventuale risoluzione del contratto il venditore-convenuto dovrà provare che l'inadempimento non è a lui imputabile ex art.1218 c.c., non essendo a tal fine sufficiente la prova della sua buona fede soggettiva.

Per risultare vittorioso rispetto alla domanda proposta in via subordinata l'acquirente dovrà invece provare l'errore in cui sia incorso nonché la essenzialità e riconoscibilità del medesimo e cioè che controparte, usando la normale diligenza, avrebbe potuto e avrebbe, quindi, dovuto accorgersi della falsa rappresentazione della realtà in cui al momento della formazione del consenso l'altra parte incorreva. Per ottenere il risarcimento del danno conseguente all'annullamento l'acquirente dovrà fornire la prova delle spese che sostiene di avere effettuato in ragione della vendita e di cui chiede il rimborso.

Il venditore, per resistere alla domanda contro di lui proposta in subordine, potrà negare la sussistenza dell'errore ovvero dei suoi requisiti ed in particolare della riconoscibilità.

Infine, in virtù di queste potenziali situazioni di conflitto che possono nascere, le parti possono convenzionalmente introdurre nel regolamento contrattuale delle clausole che ripartiscono equamente tra acquirente e venditore il "rischio" (che l'opera non sia autentica), prevedendo, entro un definito termine prescrizione che le parti, osservando una determinata procedura, possano addivenire consensualmente e stragiudizialmente allo scioglimento del contratto con conseguente restituzione rispettivamente del prezzo e dell'opera venduta.

Abstract

The article illustrates the jurisprudential and legal institutions that the Italian legal system to protect the buyer in the event that the work of art, after the conclusion of the contract, showing not genuine.